RELAZIONE ETC
PER IL COMUNE DI
CASALBUONO

Indice

1 Premessa 3
1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario 4
1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario 4
1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato 4
1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario 5
1.5 Altri elementi da segnalare 6
2 Attività di validazione 6
3 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente 6
3.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 6
3.1.1 Coefficiente di recupero di produttività 6
3.1.2 Coefficiente di potenziamento K 8
3.1.3 Coefficiente CRI 10
3.2 Costi operativi incentivanti ($COnew^{exp}$ e COI^{exp}) 10
3.2.1. Componenti previsionali COnew 10
3.2.2. Componenti previsionali COI 10
3.3. Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (ANT) 11
3.3.1 Componente previsionale $\boldsymbol{CTS\Delta\ exp}$ 11
3.3.2 Componenti previsionali CO_{116} 11
3.3.3 Componenti previsionali CQ 11
3.3.4 Componenti previsionali $\boldsymbol{COANT}$ 11
3.4 Ricavi e valorizzazione del fattore di *sharing* 12
3.5 Cespiti e costi di capitale 13
3.6 Conguagli 13
3.7 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario 14
3.8 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo 14
3.9 Rimodulazione dei conguagli 14
3.10 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale . 15
3.11 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 15
4 **Tariffa massima complessiva riconosciuta per il periodo regolatorio (2026-2029) del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) 15**

1 Premessa

Come è noto, la Deliberazione ARERA n. 443/2019 ha stabilito che la procedura di validazione dei PEF trasmessi dai gestori e dai Comuni per le parti di rispettiva competenza, sia svolta dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) con l'applicazione del metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018 -2021 (*MTR*), in sostituzione del metodo tariffario normalizzato (*MTN*) previsto dal Dpr del 27 aprile 1999 n. 158.

La Deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n.363/2021/R/rif. ha approvato il nuovo metodo tariffario dei rifiuti (*MTR–2*) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

La Deliberazione ARERA del 3 agosto 2023 389/2023/R/rif ha approvato l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).

La Deliberazione ARERA del 5 agosto 2025 397/2025/R/rif ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029.

All'ETC sono attribuite le seguenti competenze:

1. la ricezione del PEF "*grezzo*" da parte del gestore (di cui *all'Allegato 1 della Determinazione 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025 - tool di calcolo MTR-3)* e la verifica formale in ordine alla completezza della documentazione;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal *MTR-3* ed il consolidamento del PEF;
3. la redazione delle sezioni 1, 4 e 5 di cui allo schema di relazione di accompagnamento al *PEF allegato 2* alla Determinazione ARERA 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (*art. 4.6 dell'Allegato A alla deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif, recante "Aggiornamento biennale (2024 – 2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) e dalla Deliberazione 5 agosto 2025 397/2025/R/rif recante Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029"*);
4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l'assunzione della determinazione della *"proposta tariffaria"* (PEF periodo regolatorio 2026-2029, relazione di accompagnamento, dichiarazioni di veridicità, come da *Allegati 3 e 4* della Determinazione ARERA del 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025), nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF e della *"proposta tariffaria"* corredati dalle relative delibere entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale).

Oltre a controllare e validare i dati contenuti nel PEF *"grezzo"* trasmesso dal gestore e dal Comune, l'Ente Territorialmente Competente ha il compito di:

1. determinare i predetti coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità:
    a. coefficiente di recupero di produttività **(Xa);**
    b. coefficiente di potenziamento del servizio (Ka);

2. determinare la modulazione del fattore di sharing ***(b)*** dei proventi di cui all'articolo 2.2 dell'allegato A della Deliberazione ARERA del 5 agosto 2025 n.397/2025/R/rif in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei nell'ambito dei range individuati da ARERA (quali gli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ***(γ_1),*** anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari, ed il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ***(γ_2)***;
3. effettuare la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali gli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ***(γ_1),*** anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari, ed il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ***(γ_2),*** anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero;
4. determinare i coefficienti **R1** e **R2,** rispettivamente il macro indicatore dell'efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore ed il macro indicatore dell'efficacia dell'avvio a riciclaggio della frazione organica;
5. validare le informazioni fornite dal gestore con eventuali integrazioni o modifiche, a seguito di procedura partecipata con lo stesso gestore e motivando agli operatori le scelte adottate.

Con riferimento ai coefficienti relativi al limite di crescita annuale e alla determinazione del fattore di *sharing* (*b*), è opportuno stabilire dei criteri oggettivi e tecnici in base ai quali andranno attribuiti i differenti valori nell'ambito dell'intervallo indicato da ARERA.

La presente relazione è redatta nel rispetto dello schema tipo come *da art.1.1 della Determinazione ARERA del 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025 Allegato 2* in accordo con quanto stabilito nella "*Relazione sulla determinazione dei coefficienti di competenza dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) in applicazione della Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif*", approvata con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 30 del 30 dicembre 2025.

1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

La presente relazione riguarda il **Comune di Casalbuono (SA).**

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 *dell'Allegato "A" alla deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) come integrata e modificata dalla deliberazione 389/2023/R/rif del 3 agosto 2023, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) e dalla Deliberazione 5 agosto 2025 397/2025/R/rif recante Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029* "; la gestione del servizio di igiene urbana nel Comune di Casalbuono (SA) è affidata alla General Enterprise Srl con sede legale in Via Cerri n. 4 cap 84049 Teggiano (SA).

Nel dettaglio si precisa che la gestione integrata dei rifiuti prodotti dal Comune di Casalbuono è stata affidata con regolare contratto d'appalto decorrente dal 02/05/2024 e scadenza prevista al 01/05/2029.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

La Regione Campania, con Delibera di Giunta n. 255 del 28.05.2026, ha individuato gli impianti minimi ed intermedi.

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione *dell'articolo 7.3 della Deliberazione 5 agosto 2025, 397/2025/R/rif* , l'ETC ha acquisito agli atti la seguente documentazione:

- Pec del 22.07.2026 acquisita al ns. prot. n. 1723 del 22.07.2026, con la quale è stata trasmessa dal Comune di Casalbuono (SA) la seguente documentazione:
  - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 18.07.2024 *"Tari 2024: Presa d'atto del Piano Economico Finanziario. Aggiornamento biennale 2024-2025 - approvazione.";*
  - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30.06.2025 *"TARI 2025 approvazione Tariffe – Definizione scadenze di pagamento"*;
  - relazione di accompagnamento del Comune e relativi allegati;
  - relazione di accompagnamento del soggetto gestore secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della Determinazione 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025);
  - una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i gestori di diritto privato) della Determinazione 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025, redatta ai sensi del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.
  - una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui *all'Allegato 4* (per i gestori di diritto pubblico) della *Determinazione 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025*, redatta ai sensi *dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000*, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune con copia del documento d'identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - il PEF relativo al servizio integrato redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui *all'Allegato 1 della Determinazione 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025 (tool di calcolo MTR-3),* compilato in forma integrata e condivisa tra il Comune ed il soggetto gestore;
- Pec del 27.07.2026 acquisita al ns. prot. n. 1829 del 27.07.2026, con la quale è stata trasmessa dal Comune di Casalbuono (SA) la seguente documentazione:
  - relazione di accompagnamento del Comune e relativi allegati;
  - relazione di accompagnamento del soggetto gestore secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della Determinazione 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025);
  - una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i gestori di diritto privato) della Determinazione 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025, redatta ai sensi del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.
  - una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui *all'Allegato 4* (per i gestori di diritto pubblico) della *Determinazione 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025*, redatta ai sensi *dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000*, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune con copia del documento d'identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- il PEF relativo al servizio integrato redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui *all'Allegato 1 della Determinazione 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025 (tool di calcolo MTR-3),* rettificato compilato in forma integrata e condivisa tra il Comune ed il soggetto gestore.

1.5 Altri elementi da segnalare

- L'Ente territorialmente competente (ETC) non segnala altri elementi.

2 Attività di validazione

L'Ente territorialmente competente, in sede di svolgimento dell'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal gestore, ha verificato:

a. la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, la loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e la loro congruità;
b. il rispetto della metodologia prevista dal MTR-3 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

3 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

3.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente dà preliminarmente atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣTa), così come risultante prima del limite annuale alla crescita, con riferimento alle quattro annualità 2026-2029, nonché del valore del totale delle entrate tariffarie massime (*nell'Allegato 1 Tool* di calcolo, indicate con $\Sigma T\max a$) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita:

$$T_{a,2026} = € 150.532 = T_{max,2026}$$
$$T_{a,2027} = € 143.038 = T_{max,2027}$$
$$T_{a,2028} = € 142.912 = T_{max,2028}$$
$$T_{a,2029} = € 142.912 = T_{max,2029}$$

Di seguito l'Ente territorialmente competente relaziona quindi in ordine alla determinazione dei singoli coefficienti che assumono rilievo per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, ivi incluso il coefficiente di potenziamento ***K***, introdotto dalla *Deliberazione Arera 5 agosto 2025 397/2025/R/rif.*

3.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente, sulla base delle risultanze del confronto tra il costo unitario effettivo (*CUeff*) e il *Benchmark* di riferimento, delle proprie valutazioni sui risultati di raccolta differenziata e di preparazione per il riutilizzo e il riciclo conseguiti nell'anno *a-2* e degli esiti delle procedure di affidamento, illustra le proprie decisioni in merito alla valorizzazione del coefficiente di recupero di produttività *X*:

- con riferimento a X_{reg}, l'Ente territorialmente competente indica, in particolare, le valutazioni compiute in ordine al livello di qualità ambientale della gestione, specificando i valori di γ_1 e γ_2 individuati. Per il valore di γ_2, l'Ente territorialmente competente rappresenta, ai fini dell'attribuzione

della propria valutazione, il soddisfacimento o il mancato soddisfacimento della condizione di cui al comma 3.2 del MTR-3, in coerenza con il già richiamato macro-indicatore R1.

- con riferimento a X_{com}, ossia nel caso di affidamento del servizio tramite procedura competitiva indetta ai sensi della deliberazione 596/2024/R/RIF, l'Ente territorialmente competente dimostra la corrispondenza tra il valore definito per l'ambito tariffario e il valore offerto dall'aggiudicatario della gara.

La determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa è effettuata dall'Ente territorialmente competente e corrisponde alla seguente somma:

$$Xa = Xreg,a + Xcom$$

dove la grandezza $Xreg,a$ è determinata secondo quanto previsto nel comma 6.2 *Deliberazione Arera 5 agosto 2025 397/2025/R/rif* e il valore di $Xcom$ corrisponde al valore offerto dall'aggiudicatario, nel caso di affidamento del servizio tramite procedura competitiva indetta ai sensi della deliberazione 596/2024/R/RIF, secondo quanto previsto dall'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione medesima.
La grandezza $Xreg,a$ è valorizzata, nei limiti riportati nella successiva tabella, sulla base:

- del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il Benchmark di riferimento;
- dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma 1,a$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma 2,a$) rispetto agli obiettivi comunitari, distinguendo:
- un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "insoddisfacente o intermedio", conseguente a una determinazione di $\gamma 1,a$ e $\gamma 2,a$ – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 – da cui deriva che: $(1 + \gamma a) \leq 0.5$;
- un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "avanzato", conseguente a una determinazione di $\gamma 1,a$ e $\gamma 2,a$ – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 – da cui deriva che:
- $(1 + \gamma a) > 0.5$;
- dove: $\gamma a = \gamma 1,a + \gamma 2$.

		$CUeff_{a-2} > Benchmark$	$CUeff_{a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0{,}3\% < X_a \leq 0{,}5\%$ Schema n.1	Fattore di recupero di produttività: $0{,}1\% < X_a \leq 0{,}3\%$ Schema n.2
	LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0{,}1\% < X_a \leq 0{,}3\%$ Schema n.3	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0{,}1\%$ Schema n.4

In via cautelativa per la determinazione del coefficiente di recupero della produttività Xa, si propone di attribuire il valore minimo dell'intervallo di riferimento e quindi **0,11%** per l'intero periodo regolatorio 2026-2029.

Nell'anno 2024 la produzione dei rifiuti nel Comune di Casalbuono (SA) è stata pari a ton. 183,89, la percentuale della raccolta differenziata è stata pari al 73,49% e il tasso di riciclo al 54,66% (fonte: Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.20 del 22.01.2026 – dati della produzione dei rifiuti urbani, della percentuale di raccolta differenziata e del tasso di riciclaggio raggiunti dai comuni nell'ATO di appartenenza-anno 2024).

3.1.2 Coefficiente di potenziamento K

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente definisce il quadrante di riferimento nella matrice di cui al comma 5.2 del MTR-3, oltre che sulla base dell'indicatore di efficienza economica di cui al medesimo comma, sulla base degli obiettivi di consolidamento o di miglioramento della gestione, facendo opportunamente riferimento ai rilevanti obblighi normativi e/o alla pianificazione d'ambito e dando conto della partecipazione del/i gestore/i alle valutazioni in parola.

Il medesimo Ente procede, quindi, a indicare e giustificare il valore del coefficiente K_a, fissato per ciascuna annualità del periodo 2026-2029, fornendo le opportune evidenze, distinguendo tra le grandezze K_{reg}, e K_{com} secondo quanto previsto dall'articolo 5 del MTR-3 e specificato nella determinazione 1/DTAC/2025.

L'Ente territorialmente competente descrive gli obiettivi di miglioramento, in termini di qualità ed efficacia del servizio reso, alla base della determinazione del coefficiente K_a, fissati dalla normativa o dalla pianificazione d'ambito, e verificabili tramite opportuni indicatori quali, a titolo esemplificativo, la percentuale di raccolta differenziata, l'efficacia delle attività di recupero e riciclo delle frazioni differenziate, espresse dai macro-indicatori R1 e R2, nonché gli standard previsti dal TQRIF.

La determinazione del **coefficiente di potenziamento del servizio Ka** è effettuata dall'Ente territorialmente competente e corrisponde alla seguente somma:

$$Ka = Kreg,a + Kcom,a$$

dove la grandezza $Kreg,a$ è determinata secondo quanto previsto nel comma 5.2 della deliberazione ARERA n.397/2025 e il valore di $Kcom,a$ corrisponde al valore offerto dall'aggiudicatario, nel caso di affidamento del servizio tramite procedura concorsuale indetta ai sensi della deliberazione 596/2024/R/RIF, secondo quanto previsto dall'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione medesima.

In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, il coefficiente Ka è determinato dall'Ente territorialmente competente, in coerenza con il grado di efficienza economica raggiunto dalla gestione e con gli obiettivi di potenziamento – distinti in consolidamento e in miglioramento alla luce della significatività delle misure che si prevede di introdurre – sulla base dei valori indicati nella seguente tabella:

		GRADO DI EFFICIENZA DELLA GESTIONE	
		$\frac{CUeff_{a-2}}{Benchmark}$ >1,05	$\frac{CUeff_{a-2}}{Benchmark}$ ≤ 1,05
OBIETTIVI DI QUALITÀ	CONSOLIDAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq$ 3%	SCHEMA II Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq$ 5%
	MIGLIORAMENTO	SCHEMA III Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq$ 5%	SCHEMA IV Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq$ 7%

dove:

- il costo unitario effettivo ($CUeff_{a-2}$) da considerare è il seguente:

$$CUeff_{a-2} = (\sum TV_{a-2} + \sum TF_{a-2})/q_{a-2}$$

con q_{a-2} che indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno *(a-2)*;

- il *Benchmark* di riferimento è pari: *i)* per le Regioni a Statuto ordinario, al fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (nel caso di PEF per singolo comune), ovvero all'adattamento del citato fabbisogno standard, qualora validato da un soggetto terzo (nel caso di PEF pluricomunale o PEF unitario); *ii)* per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, al costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA.

Per l'attribuzione del valore del coefficiente di potenziamento del servizio mirato ad un miglioramento della qualità si considera, per ogni schema di riferimento, il valore massimo e quindi **3%** per lo schema I, **5%** per lo schema II e lo schema III e **7%** per lo schema IV.

A questi valori per determinare il valore del coefficiente di potenziamento del servizio **K** si dovrà sottrarre la percentuale di scarto, qualora di segno negativo, intercorrente tra il **55%** (limite fissato dalla Direttiva 2018/851/UE per la preparazione ed il riutilizzo e il riciclaggio da conseguirsi entro il 2025) ed il tasso di riciclaggio pubblicato dalla Regione Campania nel Decreto Dirigenziale n.20 del 22.01.2026 della UOS 216.02.01.

Nel caso in cui la predetta percentuale di scarto tra il 55% ed il tasso di riciclaggio (TDR) pubblicato dalla Regione Campania nel Decreto Dirigenziale n.20 del 22.01.2026 della UOS 216.02.01 sia di segno positivo, si considererà come valore di potenziamento del servizio **3%** per lo schema I, **5%** per lo schema II e lo schema III, **7%** per lo schema IV.

Per i Comuni che non abbiano trasmesso i dati della raccolta differenziata alla Regione Campania e

pertanto non siano disponibili i dati riferiti al tasso di riciclaggio (TDR), atteso che il valore più basso del TDR dei Comuni dell'ATO Salerno si adegua al 29,19% e quindi con peso pari al 46,93% del limite minimo del 55%, si considererà come coefficiente **K** il valore risultante dal calcolo della percentuale del 46.93% dei valori massimi per ogni schema, pertanto avremo:

- 46,93% di 3% = **1,41%** per lo schema I
- 46,93% di 5% = **2,35%** per gli schemi II e III
- 46,93% di 7% = **3,28%** per lo schema IV.

Per il Comune di Casalbuono (SA) si applica il valore **2,99%** per l'intero periodo regolatorio 2026-2029.

3.1.3 Coefficiente CRI

L'Ente territorialmente competente dà conto delle valutazioni, con esito positivo o negativo, connesse alla valorizzazione del coefficiente *CRI* per le quattro annualità del periodo 2026-2029, argomentando con riferimento ai maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie, nel rispetto delle regole di cui al comma 5.3 del MTR-3.
Per il periodo regolatorio 2026-2029 non si determina alcun valore per il coefficiente **CRI**.

3.2 Costi operativi incentivanti (COnew^{exp} e COI^{exp})

3.2.1. *Componenti previsionali COnew*

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per un periodo che interessi due o più annualità del periodo regolatorio 2026-2029, l'Ente territorialmente competente indica gli importi validati e il/i *target* di miglioramento di natura sistematica da conseguire, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e la loro efficienza e l'annualità di rendicontazione dei costi.
L'Ente territorialmente competente rappresenta separatamente le quote di costo valorizzate in esito a procedure competitive e le quote di costo eventualmente valorizzate per attività regolate non ricomprese nel perimetro di gara, come specificato dal comma 4.12 della determinazione 1/DTAC/2025.
Il gestore non ha proposto alcun costo operativo incentivante per l'intero periodo regolatorio 2026-2029.

3.2.2. Componenti previsionali COI

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per uno o più interventi di miglioramento che interessino singole annualità, l'Ente territorialmente competente indica l'importo o gli importi validati e il *target* o i *target* di miglioramento da conseguire, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e la loro efficienza.
L'Ente territorialmente competente rappresenta separatamente le quote di costo valorizzate in esito a procedure competitive e le quote di costo eventualmente valorizzate per attività regolate non ricomprese nel perimetro di gara, come specificato dal comma 4.12 della determinazione 1/DTAC/2025.
Il gestore non ha indicato alcun componente previsionale COI.

3.3. Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (ANT)

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 17 del MTR-3, l'Ente territorialmente competente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità, anche attraverso il rimando a precedenti sezioni della relazione di accompagnamento.

Il gestore non ha proposto alcun costo operativo incentivante per l'intero periodo regolatorio 2026-2029.

3.3.1 Componente previsionale $CTS\Delta^{exp}$

Per ciascun anno di valorizzazione della componente $CTS\Delta^{exp}$, l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi variabili rispetto a quelli desumibili dalle fonti contabili obbligatorie dell'anno *(a-2)*, validati con riferimento al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, riconosciuti in quanto necessari al fine di non pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, anche dando conto delle valutazioni compiute sulla base delle motivazioni argomentate dal gestore, da un lato considerando le circostanze che hanno determinato l'incremento dei costi e le azioni che il gestore si è impegnato a porre in essere, dall'altro verificando l'impatto sull'equilibrio economico-finanziario.

Nessuna indicazione fornita dal gestore.

3.3.2 Componenti previsionali CO_{116}

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CO_{116}, l'Ente territorialmente competente indica se la valorizzazione degli oneri variabili e fissi validati si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

Nessuna indicazione e determinazione in merito.

3.3.3 Componenti previsionali CQ

Per ciascun anno di valorizzazione di una o entrambe le componenti *CQ*, l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e/o fissi, validati per l'adeguamento agli obblighi introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio, specificando a quali costi incrementali siano principalmente riconducibili (a titolo esemplificativo, costi di personale, costi di adeguamento dei sistemi informativi), nonché a quali obblighi e indicatori recati dal TQRIF sia necessario adeguarsi.

Nessuna indicazione fornita dal gestore sulle componenti previsionali **CQ**.

3.3.4 Componenti previsionali CO_{ANT}

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CO_{ANT}, l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri, variabili e/o fissi, relativi ai CRT_a, CRD_a e CSL_a, che possano trovare manifestazione nel 2026 e/o nel 2027 come conseguenza della dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati dall'aggiornamento dei costi riconosciuti secondo il tasso di inflazione di cui al *comma 8.6 dell'Allegato A (Metodo Tariffario Rifiuti per il Terzo Periodo Regolatorio 2026-2029 MTR-3) della*

Deliberazione ARERA del 5 agosto 2025 397/2025/R/rif. .
Nessuna indicazione fornita dal gestore sulle componenti previsionali **COant**.

3.4 Ricavi e valorizzazione del fattore di *sharing*

In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, il fattore di *sharing* dei proventi b_a è quantificato dall'Ente territorialmente competente sulla base delle valutazioni dal medesimo compiute in merito:

- al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti **($\gamma 1,a$)**, anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari. Si propone di attribuire il valore a **$\gamma 1,a$** tenendo conto della percentuale di raccolta differenziata (RD) come desunta dall'ultimo dato certificato dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 20 del 22.01.2026 della UOS 216.02.01 e confrontandola con la percentuale minima prevista dalla normativa vigente pari al 65%, in particolare *(i valori sono approssimati alla seconda cifra decimale):*
  - nell'ambito dell'intervallo [-0.2,0], in caso di valutazione soddisfacente;
  - nell'ambito dell'intervallo [-0.4,-0.2], in caso di valutazione non soddisfacente.

Se valutazione soddisfacente con RD = 65%	**$\gamma_1 = -0,20$**
Se valutazione soddisfacente con 65% < RD ≤ 75%	**$-0,19 \leq \gamma_1 < -0,01$**
Se valutazione soddisfacente con RD > 75%	**$\gamma_1 = 0$**
Se valutazione non soddisfacente con RD ≤ 60%	**$\gamma_1 = -0,40$**
Se valutazione non soddisfacente con 60,1% ≤ RD< 64,9%	**$-0,39 \leq \gamma_1 < -0,19$.**

Si attribuisce il valore di **-0,05** a **$\gamma 1,a$** per l'intero periodo regolatorio 2026-2029.

- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ_2,a), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero. Il coefficiente $\gamma 2,a$ può essere valorizzato *(i valori sono approssimati alla seconda cifra decimale):*
  - nell'ambito dell'intervallo (-0.15,0], in caso di valutazione soddisfacente;
  - nell'ambito dell'intervallo [-0.3,-0.15], in caso di valutazione non soddisfacente.

Al coefficiente $\gamma 2,a$ può essere attribuita una valutazione soddisfacente – contestualmente quantificandolo nell'ambito dell'intervallo (-0.15,0] – nel caso in cui il valore del macro-indicatore R_1 non sia inferiore a 0,85.

Se valutazione soddisfacente con **R_1** = 0,85	**$\gamma_2 = -0,15$**
Se valutazione soddisfacente con 0,85 < **R_1** ≤ 0,99	**$-0,14 \leq \gamma_2 < -0,01$**
Se valutazione soddisfacente con **R_1** = 1	**$\gamma_2 = 0$**

Al coefficiente $\gamma 2,a$ può essere attribuita una valutazione non soddisfacente – contestualmente quantificandolo nell'ambito dell'intervallo (-0.3, -0,15] – nel caso in cui il valore del macro-indicatore R_1 sia inferiore a 0,85.

Se valutazione non soddisfacente con $\mathbf{R_1 <}$ 0,50 γ_2 **= - 0,30**

Se valutazione non soddisfacente con 0,50 $\leq \mathbf{R_1 <}$ 0,85 **- 0,29** $\leq \gamma_2 <$ **- 0,14**

Si attribuisce il valore di **– 0, 14** a $\gamma_{2,a}$ per l'intero periodo regolatorio 2026-2029.
Sulla base delle valutazioni di cui al precedente comma, il fattore di *sharing* b_a può assumere i valori riportati nella tabella che segue:

	$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
$-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$b_a \in [0.2,0.4]$	$b_a \in (0.4,0.55]$
$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	$b_a \in (0.55,0.7]$	$b_a \in (0.7,0.9]$

Per il coefficiente $b_a \in$ si attribuirà il valore più alto dell'intervallo di competenza qualora i corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance o da operatori diversi dai suddetti sistemi siano stati incassati direttamente ed integralmente dal Comune.
Per il coefficiente $b_a \in$ si attribuirà il valore più basso dell'intervallo di competenza qualora i corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance o da operatori diversi dai suddetti sistemi siano stati incassati direttamente ed integralmente dal gestore su delega del Comune.
Si attribuisce il valore di **0,20** a b_a per l'intero periodo regolatorio 2026-2029.

3.5 Cespiti e costi di capitale

L'Ente territorialmente competente dà atto della conformità della valorizzazione delle componenti relative ai costi d'uso del capitale ad opera del/i gestore/i rispetto alle regole di cui al comma 8.2 e al Titolo IV del MTR-3.
L'Ente territorialmente competente dà atto, a titolo esemplificativo, delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, con particolare riferimento:

- al rispetto delle tabelle previste dai commi 15.2 e 15.3 del MTR-3 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- al rispetto del criterio indicato dal comma 15.4 del MTR-3 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

Inoltre, in caso di adozione di una vita utile inferiore a quella regolatoria secondo quanto previsto dal comma 15.5 del MTR-3, l'Ente territorialmente competente illustra le valutazioni effettuate indicando il vincolo autorizzativo, normativo o di pianificazione che determina la chiusura anticipata del/degli impianto/i interessato/i. In caso di adozione di una vita utile superiore a quella regolatoria secondo quanto previsto dal comma 15.6 del MTR-3, l'Ente territorialmente competente illustra la procedura partecipata attivata col gestore interessato e le ragioni di sostenibilità sociale delle tariffe applicate agli utenti che la giustificano.

3.6 Conguagli

Per il quadriennio 2026-2029, l'Ente territorialmente competente indica il valore complessivo delle

componenti a conguaglio $RCtot_{TV,a}$ e $RCtot_{TF,a}$ riferite alle annualità pregresse e fornisce il dettaglio delle singole voci valorizzate per ciascuna annualità sia con riferimento ai costi variabili (art. 19 del MTR-3) sia con riferimento ai costi fissi (art. 20 del MTR-3).
Inoltre, per quanto concerne le voci di conguaglio inerenti alla valorizzazione, nelle annualità pregresse (*a-2*), di costi operativi incentivanti (COI), l'Ente territorialmente competente, nel rendicontare i risultati degli interventi per cui i costi in parola sono stati riconosciuti indica, nel caso di mancato raggiungimento dei *target*, la distanza dall'obiettivo sulla base di cui è eventualmente determinata l'entità del recupero a favore dell'utenza.
Infine, l'Ente territorialmente competente esplicita i calcoli sottesi all'eventuale valorizzazione delle voci di recupero del conguaglio I^{2025} (parte variabile e parte fissa).
Si registrano dal foglio *In_COexp-RC-T del tool MTR-3:*
RCtottf 2026 (Comune) = € 139
RCtottf 2026 (Comune) = € 126

3.7 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1, *Tool* di calcolo, nonché delle attività di procedura partecipata dal gestore.
Salvaguardato l'equilibrio economico-finanziario.

3.8 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dal comma 4.5 della deliberazione 5 agosto 2025, 397/2025/R/RIF, di applicare, in accordo con il gestore, valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3, l'Ente territorialmente competente indica le componenti di costo ammissibili che si ritiene di non coprire integralmente ed esprime le proprie valutazioni in ordine alla coerenza del loro mancato riconoscimento rispetto agli obiettivi definiti e al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione, tenuto conto della necessità di preservare le efficienze conseguite nell'ambito delle procedure di affidamento e, più nello specifico, della regola secondo cui si assume, nei casi di esperimento di procedure ad evidenza pubblica, che vi sia accordo del gestore, a condizione che i richiamati valori inferiori corrispondano all'offerta economica con cui il gestore si è aggiudicato il servizio.
Non si registrano rinunce al riconoscimento di alcune componenti di costo.

3.9 Rimodulazione dei conguagli

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dal comma 18.2 del MTR-3 di rimodulare i conguagli all'interno del quadriennio 2026-2029, l'Ente territorialmente competente dà atto della procedura partecipata attivata col/i gestore/i e fornisce il dettaglio della rimodulazione.
L'Ente territorialmente competente indica altresì le valutazioni compiute e gli effetti della rimodulazione medesima, in termini di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e di equilibrio economico-finanziario della gestione.
Non si registrano rimodulazioni dei conguagli.

3.10 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dal comma 4.3 del MTR-3 di rimodulare la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita tra le annualità del periodo regolatorio 2026-2029 o anche successivamente al 2029 e comunque entro il termine dell'affidamento, l'Ente territorialmente competente dà atto delle valutazioni compiute in ordine al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, al perseguimento degli specifici obiettivi programmati, dettagliando la pianificazione del recupero delle eccedenze nell'apposita sezione del tool-PEF.

Non si registra la rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale.

3.11 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente, nel caso in cui vi siano situazioni di squilibrio economico e finanziario e ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole del comma 4.1 del MTR-3 – allega un'apposita Relazione in cui attesta le valutazioni definite al comma 4.4 del MTR3.

Non si registra la necessità di una istanza di superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.

4. Tariffa massima complessiva riconosciuta per il periodo regolatorio (2026-2029) del metodo tariffario rifiuti (MTR-3)

Dall'applicazione dei coefficienti di esclusiva competenza dell'ETC e dall'elaborazione dei dati secondo il predisposto *Allegato 1 della Determinazione 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025 (tool di calcolo MTR-3)*, risulta che il totale delle **entrate tariffarie massime** approvabili dall'Autorità è pari:

- per l'anno 2026 ad **€ 150.532** di cui € 129.168 componente variabile ed € 21.364 componente fissa;
- per l'anno 2027 ad **€ 143.038** di cui € 126.830 componente variabile ed € 16.208 componente fissa;
- per l'anno 2028 ad **€ 142.912** di cui € 126.830 componente variabile ed € 16.082 componente fissa;
- per l'anno 2029 ad **€ 142.912** di cui € 126.830 componente variabile ed € 16.082 componente fissa.

Il Funzionario E.Q.
dott. Giuseppe Arcieri

Il Dirigente Area Tecnica *ad interim*
avv. Emilio Ferraro